



UOC di Farmacia Centralizzata  
Prot. N. 3670 del 27.2.2017

Ai Direttori dei DAI

**Oggetto : erogazione farmaci primo ciclo terapeutico – chiarimenti**

Si rende noto che la Regione, con nota prot. 2017 0091823 del 9/2/2017, ha emanato dei chiarimenti relativi alla nota prot. 2016. 0842244 in merito all'erogazione delle terapie domiciliari a seguito di dimissione da ricovero ospedaliero o visita specialistica ambulatoriale.

*In particolare la nota chiarisce che “Per 1° ciclo di terapia è da intendersi la fornitura di farmaci adeguata per un arco temporale mediamente di 4 settimane, alla prima prescrizione a carico di un assistito per uno specifico farmaco. Il prosieguo di terapia mediante successivi rinnovi imm modificati di prescrizione, vanno intesi come semplice prosecuzione dell'assistenza farmaceutica territoriale, viceversa, ogni variazione della prescrizione (dosaggio, forma farmaceutica, cambio di protocollo terapeutico) va intesa come nuova prescrizione e quindi 1° ciclo”*

Alla luce di quanto esposto, per evitare malintesi e disguidi per i pazienti *naive* che iniziano un ciclo di induzione e successivamente passano alla terapia di mantenimento, si chiarisce che l'Azienda è tenuta ad erogare l'intero ciclo di induzione ed il primo mese del prosieguo, che presenterà una posologia diversa. Pertanto si fa richiesta ai Medici Prescrittori di specificare al momento della prescrizione quando si tratta del primo passaggio al mantenimento, differenziandolo così dal semplice prosieguo che andrà a carico del territorio. Tale specifica andrà resa evidente sul Modello Unico di Prescrizione Saniarp.

Per quanto riguarda i farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA con accordi negoziali, come da DGR114/213 *“sarà a carico della struttura che prescrive l'erogazione di tutti i cicli di terapia compresi negli accordi stessi; alla scadenza di tale periodo, l'assistenza farmaceutica sarà di competenza dell'ASL di appartenenza del paziente fino alla chiusura della scheda monitoraggio AIFA”*.

Pertanto, per tutti i cicli di terapia sottoposti ad accordi negoziali e solo per i primi cicli dei farmaci in appropriatezza prescrittiva, la Richiesta Farmaco AIFA dovrà riportare come farmacia dispensatrice quella dell'AOU Federico II, mentre per le altre richieste, anche a rinnovo del piano terapeutico, dovrà essere indicata la farmacia territoriale del paziente.

Confidando nella consueta sollecita collaborazione e nell'ampia diffusione ai Medici Prescrittori afferenti ai DAI dalle SS.LL diretti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale  
F.to Dott. V. Viggiani

Il Direttore di Farmacia  
F.to Dott.ssa A. Vozza